

possa far senza nell'articolo della Commissione; cotale esame non potrebb'essere che o men che cortese o men che compiuto, però non chiederò il perchè dell'aggiunta speciale, nè dell'altra attualmente investiti, nè del *l'anno d'ora in poi*.... Basterà notare che tutto al più cotali incisi o qualificativi non standovi non nuocciono; standovi nuocciono alla maggior brevità e cadono nel peccato di chi parla assai.

Ho però dalle parole del primo articolo della Commissione sottratte queste che mi son parute oltre il bisognevole, a tacermi d'ogni altra ragione, e n'è risultato tale quale è il mio emendamento. (*Conversazioni.*)

Mi preme da ultimo rispondere alle osservazioni dell'onorevole Battaglia-Avola, le quali se toccano all'articolo della Commissione, toccano pure al mio emendamento, e lo pregherò conseguentemente di considerare che nel linguaggio comune delle leggi la parola *tribunale* suona ogni autorità giudicante, sia che da un sol giudice, sia che da più giudici sia esercitata. E farò pure osservare all'onorevole preopinante che nelle provincie meridionali, ove le tradizioni del diritto latino si son sempre mantenute vive e feconde, la parola *jurisdictio* non è riferita propriamente che ai tribunali ordinari. La potestà dei tribunali amministrativi era detta di attribuzioni, sì che quando in quelle leggi si parlava di conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, non si dicea conflitto di giurisdizione, ma di attribuzioni. Non v'è dunque, mi pare, difetto di linguaggio legale nella redazione della Commissione, anzi mi pare che vi sia in quanto alle dette parole tutta la desiderabile proprietà d'espressione. La formola da me proposta adunque, non essendo altro che una traduzione della formola della Commissione, tanto rispetto al pensiero, quanto rispetto alle parole, colla sola differenza d'una maggior concisione, posso ben permettermi di raccomandarla alla Commissione stessa ed alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Cortese per svolgere il suo emendamento.

BATTAGLIA-AVOLA. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ne avrà facoltà a suo tempo. Non posso interrompere il corso delle iscrizioni.

BATTAGLIA-AVOLA. È per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Se è per uno schiarimento, parli.

BATTAGLIA-AVOLA. Voglio dare uno schiarimento all'onorevole preopinante.

Egii ha detto che colla parola *tribunali* s'intende ogni specie di giurisdizione che amministra giustizia.

Questo io ben sapeva, ma l'emendamento da me proposto non si riferisce alla parola *tribunali*, ma alle parole *tribunali speciali*.

Ho giustificato questa mia proposta col dimostrare che nelle provincie meridionali, dove ancor vige la legge del 31 maggio 1817, non vi sono tribunali speciali, ma vi sono tribunali ordinari che giudicano delle materie giudiziarie, ed altri tribunali ordinari che giudicano delle materie amministrative.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha la parola per sviluppare il suo emendamento. Esso è del tenore seguente:

« All'articolo 1°: La giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia penale, quanto in materia civile, è abolita, e le controversie alla medesima attribuite dalle leggi vigenti nelle diverse provincie del regno, saranno d'ora in poi portate dinanzi alla giurisdizione ordinaria. »

CORTESE. Io dirò pochissime cose, poichè lo svolgimento di questo mio emendamento è stato fatto in gran parte allorchè dovetti intrattenere la Camera su quello generale che io avevo proposto.

Io ho detto: « la giurisdizione del contenzioso amministrativo, e non i tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo » perchè mi pare che la Commissione abbia avuto il proposito non di abolire i tribunali, che sono il mezzo per cui si esercita questa giurisdizione speciale, eccezionale, ma di abolire invece la giurisdizione stessa. Avvertiva che vi hanno delle autorità isolate le quali non sarebbero colpite da questa abolizione, come per avventura i sindaci i quali sono magistrati del contenzioso amministrativo in materia di occupazione del suolo pubblico; faceva avvertire che in sostanza quando si va a questo secondo esame, quando si va al Consiglio di Stato non è il Consiglio di Stato veramente che proferisce la sentenza in via contenziosa amministrativa, ma è il decreto reale quello che viene a formare il giudicato in codesta materia.

Diceva io alla Commissione: voi non volete abolire i tribunali inquantochè i Consigli di prefettura che sono i veri tribunali del contenzioso amministrativo voi non li abolite con questa legge.

Diceva da ultimo: se voi con questo articolo 1° vi siete proposto di abolire i tribunali del contenzioso amministrativo, allora non vedo perchè conserviate l'articolo 16 col quale dite: « Dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato di Torino e di Firenze, della gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, e il tribunale del contenzioso di Parma. »

Dunque è qui la soppressione dei tribunali. Nel primo articolo, giova ripeterlo, voi non volete sopprimere i tribunali, volete sopprimere la giurisdizione in sè stessa, questa giurisdizione eccezionale del contenzioso amministrativo.

Quindi mi sembra che questa mia proposta, essendo poggiata sopra una idea semplicissima, potrebbe essere accolta dalla Commissione, perchè in sostanza non si tratta di mutare nè i principii, nè sostanzialmente la forma della sua proposta, ma si tratta solo di renderla più chiara, di esprimere senza equivoci lo stesso suo concetto.

Ma del resto, poichè io non amo di discutere lungamente, ove la Commissione trovi che questo mio emendamento non debba accettarsi, io non insisto. Se la